



FNOMCeO

PROF. TITO BOERI
PRESIDENTE INPS
EMAIL tito.boeri@unibocconi.it
ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it

Il Presidente

Oggetto: pubblicazione di un avviso pubblico da parte dell'INPS per l'affidamento a medici di incarichi a tempo determinato - Istituzione del Polo Unico della medicina fiscale - Richiesta di incontro.

Illustre Presidente,

questa Federazione, quale ente esponenziale dell'intera categoria professionale medica, non può non manifestare preoccupazione in ordine a quanto dichiarato pubblicamente da Dirigenti Medico Legali INPS relativamente alla imminente pubblicazione di un avviso pubblico da parte di codesto Ente per l'affidamento a medici di incarichi a tempo determinato della durata di due – tre anni, per l'espletamento non solo degli adempimenti sanitari inerenti all'invalidità civile e alla materia previdenziale, ma anche per il controllo dello stato di salute dei lavoratori in malattia.

Tale procedura di reclutamento sembrerebbe infatti porsi in contrasto con l'attuale quadro normativo vigente (art. 5 legge n. 638/83 e art. 4, comma 10 bis, D.L. 101/13 - inserito dalla *legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125* e, successivamente modificato dall'*art. 1, comma 340, L. 27 dicembre 2013, n. 147*).

Tale avviso inoltre se pubblicato determinerebbe peraltro una revisione della disciplina delle visite mediche di controllo.

Si rileva che l'art. 16 del D.M. 12 ottobre 2000 recante "Integrazioni e modifiche al D.M. 18 aprile 1996 concernente la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 12 e seguenti, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638" **prevede che l'INPS e la FNOMCeO, trascorso un quadriennio dall'entrata in vigore del presente decreto, potranno definire eventuali proposte di modifica della presente disciplina.**

Orbene si rileva inoltre che questa Federazione sta seguendo con particolare attenzione gli aspetti inerenti alla istituzione del Polo Unico della medicina fiscale.

L'art. 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**" dispone infatti la riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti (istituzione del Polo Unico della medicina fiscale), previa intesa in sede di

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 25 818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it



Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni.

Si evidenzia peraltro che nella seduta dell'Assemblea del Senato della Repubblica del 4 agosto 2015 durante l'esame del ddl 1577-B recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" è stato accolto dal Governo un ordine del giorno G17.1 (testo 2) sui medici fiscali che impegna il Governo a valutare l'opportunità di instaurare un rapporto di lavoro di tipo convenzionale con stabilità di incarico tra l'INPS ed i medici iscritti nelle liste speciali.

Il legislatore d'altronde ha attribuito alla FNOMCeO un ruolo specifico in ordine a tale materia.

L'art. 5 comma 12, del D.L. n. 463/83 convertito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638 prevede infatti che "per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, **sentiti gli ordini dei medici**, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro". Il comma 13 dispone invece che "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, **sentiti la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici** e il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici. Con il medesimo decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati".

Ciò detto, si chiede un incontro urgente al fine di discutere delle questioni sopra esposte ed indicate in oggetto.

Cordiali saluti



Roberta Chersevani